Legge regionale 31 ottobre 2025, n. 17

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2025, N. 14 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO) IN MATERIA DI FONDO REGIONALE PER L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

(Bollettino Ufficiale n. 15, del 05.11.2025)

Art. 1.
(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

1. L'articolo 7 della l.r. 14/2025, è sostituito dal seguente:

" *Articolo 7*

(Fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza – Liguria)

1. Al fine di rafforzare gli strumenti di sostegno all'autonomia delle donne vittime di violenza, la Regione Liguria istituisce il fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza – Liguria, con una dotazione iniziale di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025.

2. Il fondo è destinato a finanziare contributi economici mensili finalizzati a sostenere percorsi di fuoriuscita dalla condizione di dipendenza economica, in raccordo con le misure previste dal reddito di libertà di cui all'articolo 105 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. La Regione destina le risorse di cui al presente articolo a integrazione delle misure previste dal reddito di libertà di cui al comma 2, secondo le modalità e i criteri definiti dalla normativa nazionale.

4. La Regione, con propri provvedimenti, adotta gli accordi e i protocolli operativi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con gli altri soggetti competenti che risultino necessari al coordinamento del fondo regionale con la misura nazionale di cui al comma 2, senza che ciò comporti nuovi oneri o adempimenti a carico delle potenziali beneficiarie.

5. La Giunta regionale riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sugli esiti della misura e può proporre ulteriori iniziative integrative volte a sostenere l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2025, si fa fronte destinando una quota di pari importo del fondo di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) allocato alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2025-2027, esercizio 2025.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2025, si provvede nei limiti delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011. ".

Art. 2.
(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.